



**Bruxelles, 6 dicembre 2016  
(OR. en)**

**15265/16**

**ENER 425  
ENV 771**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 novembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	C(2016) 7765 final
----------------	--------------------

---

Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.11.2016 recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica
----------	---

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 7765 final.

\_\_\_\_\_  
All.: C(2016) 7765 final

Bruxelles, 30.11.2016  
C(2016) 7765 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 30.11.2016**

**recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

#### **Contesto**

La legislazione dell'Unione europea in materia di efficienza energetica dei prodotti dispone che siano fissati i seguenti requisiti di efficienza energetica: 1) requisiti minimi di efficienza energetica per l'immissione sul mercato a norma della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio); 2) precisi livelli di prestazione per classificare i prodotti in una determinata classe di efficienza energetica su una scala da A a G (o da A+++ a D) a norma della direttiva sull'etichettatura energetica (direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio). L'applicazione delle due direttive si basa sul principio della "nuova strategia", per cui i fornitori (fabbricanti e importatori) devono collaudare i propri prodotti per accertarsi che siano conformi alle specifiche contenute nelle misure di esecuzione (per quanto concerne la progettazione ecocompatibile) o negli atti delegati (per l'etichettatura energetica). I fornitori inseriscono i risultati delle prove di collaudo in un'autodichiarazione di conformità, che è indispensabile affinché possano avvalersi del marchio CE (indicante la conformità). In linea di principio non hanno l'obbligo di far collaudare i loro prodotti da terzi prima di immetterli sul mercato, ma devono, su richiesta, fornire la relativa documentazione tecnica.

Spetta agli Stati membri verificare se i fornitori rispettano le prescrizioni dei regolamenti sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile e, a tal fine, vigilano il mercato sottoponendo i prodotti a controlli a campione per misurarne le prestazioni e confrontarle con i valori dichiarati dai fornitori. È tuttavia inevitabile che le apparecchiature di misurazione utilizzate dai fornitori e dalle autorità di sorveglianza nell'Unione presentino differenze. Una buona misurazione non ha alcuna utilità se non si conosce la quantificazione del dubbio in merito al suo risultato (incertezza): il margine di incertezza accettabile è espresso dalla "tolleranza". Un certo grado di variazione dei valori misurati deve essere pertanto tollerato per tenere conto delle differenze esistenti tra le apparecchiature di misurazione; il livello di variazione ammessa (ossia la tolleranza) dipende dal prodotto e dal parametro misurato ed è definito da periti tecnici sulla base di un attento esame. Considerato quanto precede, i regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica dei singoli prodotti contengono sempre un allegato in cui figura il livello tollerato di variazione per ogni parametro misurato e la procedura che le autorità nazionali di sorveglianza del mercato devono seguire per stabilire se un prodotto è conforme all'atto di esecuzione o all'atto delegato.

Il valore misurato registrato può consistere nella media di diversi risultati misurati oppure essere ricavato altrimenti utilizzando i risultati della misurazione.

#### **Colmare una lacuna non intenzionale**

Le autorità degli Stati membri hanno riscontrato casi in cui i fabbricanti hanno sistematicamente utilizzato le tolleranze — da applicarsi unicamente nella procedura di verifica — per far risultare le prestazioni dei loro prodotti migliori di quanto in realtà indichino le misurazioni.

Nell'applicazione dei regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica sono state osservate le seguenti forme di abuso:

1. il fabbricante dichiara nel fascicolo tecnico valori più favorevoli di quelli realmente misurati affinché il prodotto risulti conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile, rientri in una classe di efficienza energetica più elevata o sia ritenuto fornire prestazioni migliori.

*Esempio* se il valore  $X$  risultante dalla misurazione delle prestazioni comporta la classificazione del prodotto nella classe B, ma il valore  $X-7\%$  lo farebbe rientrare nella classe A, il fabbricante dichiara nel fascicolo tecnico il valore  $X-7\%$  e il prodotto è etichettato come di classe A. Se la tolleranza di verifica è del 15%, vi sono poche possibilità che la non conformità del prodotto sia rilevata in un'unica azione di sorveglianza del mercato (benché ripetute azioni di sorveglianza potrebbero in ultima istanza far emergere una deliberata sottovalutazione);

2. i valori dichiarati dal fabbricante nel fascicolo tecnico darebbero luogo a una non conformità o a una classe di efficienza energetica inferiore, ma il fabbricante ha immesso il prodotto sul mercato con una dichiarazione di conformità o con un'etichetta indicante un'efficienza energetica più elevata, in quanto i valori dichiarati rientravano nel margine di tolleranza ammesso per la verifica dei valori limite.

*Esempio* Se il limite imposto da una specifica di progettazione ecocompatibile è  $X$  e il corrispondente valore dichiarato dal fabbricante nel fascicolo tecnico è  $X-7\%$ , il prodotto risulta non conforme. Il fabbricante tuttavia immette il prodotto sul mercato con il marchio CE ritenendosi autorizzato a farlo perché  $X-7\%$  rientra nel margine di tolleranza ammesso per la verifica ( $X-15\%$ );

3. i valori dichiarati dal fabbricante nell'etichetta e nella scheda del prodotto, a norma del relativo regolamento sull'etichettatura energetica, o in altre informazioni sul prodotto, a norma del relativo regolamento sulla progettazione ecocompatibile, sono più favorevoli di quelli che figurano nel fascicolo tecnico. La differenza è dovuta al margine di tolleranza applicabile alla verifica.

*Esempio* Il consumo energetico annuo dichiarato dal fabbricante nel fascicolo tecnico è  $X$ , mentre il valore dichiarato sull'etichetta energetica è  $X-5\%$ . Il fabbricante ritiene di poter procedere in tal modo dato che il margine di tolleranza ammesso per la verifica del consumo annuo di energia è 10%.

In tutti questi casi si sarebbe dovuto sapere che le tolleranze previste per le procedure di verifica sono intese ad uso esclusivo delle autorità di sorveglianza del mercato al solo scopo di tenere conto delle inevitabili differenze di taratura tra gli apparecchi di misura utilizzati dalle autorità e quelli utilizzati dai fabbricanti. Esse sono intese a evitare che i fabbricanti possano in certi casi essere ingiustamente penalizzati, ma non a offrire loro un margine discrezionale per alterare o falsificare i risultati delle misurazioni effettuate sui propri prodotti.

A causa di queste forme di abuso sono immessi sul mercato prodotti che: 1) non soddisfano le specifiche di progettazione ecocompatibile; 2) appartengono a classi energetiche inferiori a quelle dichiarate dai fabbricanti; oppure 3) forniscono prestazioni inferiori a quelle dichiarate dai fabbricanti per alcuni criteri disciplinati dalla normativa sulla progettazione

ecocompatibile o sull'etichettatura energetica. Tali pratiche abusive (intenzionali o meno) rischiano non solo di compromettere gli obiettivi delle due direttive, ma anche di danneggiare le imprese oneste, le quali subiscono la concorrenza sleale di fornitori che attribuiscono ai loro prodotti prestazioni migliori di quelle reali, invece di migliorarli per raggiungere i parametri richiesti.

## **2. CONSULTAZIONI E VALUTAZIONE D'IMPATTO PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

### **Consultazione delle parti interessate**

#### *Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti*

Nell'ambito del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, istituito dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, sono state consultate parti interessate internazionali e dell'Unione europea ed esperti degli Stati membri. Il forum è composto da esperti degli Stati membri e da una rappresentanza equilibrata delle parti interessate, in particolare ONG che operano nel settore ambientale e della tutela dei consumatori, dettaglianti e fabbricanti. Nella pratica il forum consultivo è utilizzato anche per discutere gli atti delegati che la Commissione ha in programma di introdurre a norma della direttiva sull'etichettatura energetica. Alla riunione del forum consultivo del 20 novembre 2012 la Commissione ha presentato alcuni documenti di lavoro in cui proponeva la revisione delle attuali misure di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica per chiarire la finalità delle tolleranze di verifica. La Commissione ha modificato i progetti di documenti e vi ha inserito le osservazioni degli Stati membri e delle parti interessate, per poi condurre una consultazione scritta all'interno del forum, che si è svolta da luglio a settembre 2013.

Tutti i documenti di lavoro e gli studi pertinenti sono stati distribuiti agli esperti e alle parti interessate e pubblicati nel sistema CIRCABC della Commissione (Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini), insieme alle osservazioni ricevute per iscritto dalle parti interessate.

#### *Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione*

Tutti gli Stati membri, molti rappresentanti del settore europeo e molte ONG attive nel settore ambientale e a tutela dei consumatori hanno sostenuto fermamente l'intenzione della Commissione di impedire tali abusi, anche evidenziando come ciò sia di fondamentale importanza per mantenere la credibilità del regime di etichettatura energetica e di progettazione ecocompatibile agli occhi dei consumatori.

Dalla consultazione è inoltre emerso che l'abuso delle tolleranze di verifica è pratica corrente nel settore europeo dell'illuminazione, persino descritta nelle norme armonizzate. In seguito alla revisione generale della direttiva sull'etichettatura delle lampade [direttiva 98/11/CE della Commissione, ora regolamento (UE) n. 874/2012], che ha introdotto un chiarimento dell'uso delle tolleranze (seppure di minore portata rispetto alla modifica qui proposta), i fornitori sono stati costretti a retrocedere la maggior parte delle lampade alogene dalla classe C alla classe

D. Per quanto la rietichettatura delle lampade in questo senso vada incoraggiata, perché offre ai consumatori informazioni più precise, se i regolamenti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti per l'illuminazione [regolamenti della Commissione (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012] fossero chiariti in modo analogo, l'applicazione ferrea delle tolleranze comporterebbe la messa al bando di certe tecnologie, in particolare alcuni tipi di lampade alogene a tensione di rete. L'intento del legislatore al momento della redazione della relativa misura di esecuzione nel 2009 era invece di mantenere queste lampade sul mercato, intento ribadito nel 2015 quando il regolamento n. 244/2009 è stato modificato per prolungare al 2018 (in origine 2016) il termine entro cui è consentito immettere sul mercato delle lampade alogene a tensione di rete. I relativi allegati dei regolamenti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti per l'illuminazione dovrebbero quindi essere chiariti nell'ambito del riesame di detti regolamenti, attualmente in corso. Se dal riesame risulta ancora necessario che queste lampade siano immesse sul mercato, è possibile adeguare i livelli delle specifiche in modo che i regolamenti riveduti che impongono un'applicazione rigorosa delle tolleranze di verifica nella pratica non vietino le lampade.

Sebbene l'indagine della Commissione non abbia individuato problemi sistematici in altri settori industriali (sono emersi solo elementi aneddotici e non conclusivi), è opportuno chiarire la finalità delle tolleranze di verifica per tutti i regolamenti in modo da fornire alle autorità di sorveglianza del mercato la certezza del diritto necessaria per intervenire contro gli abusi. Solo in questo modo sarà possibile impedire gli abusi e garantire a tutti gli operatori economici parità di condizioni, garantendo nel contempo il miglioramento della situazione perseguito con le misure.

Nel tentativo di fugare ogni dubbio circa lo scopo delle tolleranze di verifica, gli esperti nazionali e gli esperti del settore hanno proposto di sostituire l'intero allegato relativo alla verifica di ciascun regolamento, anziché inserirvi un paragrafo chiarificatore come inizialmente previsto.

#### Parti interessate internazionali

La misura proposta è stata notificata al comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) dell'Organizzazione mondiale del commercio il 5 febbraio 2016.

#### **Valutazione d'impatto**

Le modifiche proposte non introducono nuovi requisiti di etichettatura energetica. Esse sono intese a chiarire la procedura di sorveglianza del mercato, che è già definita in ciascun regolamento da modificare, per quanto riguarda l'uso delle tolleranze applicabili alla verifica. Le proposte non produrranno pertanto alcun nuovo effetto che non sia già stato approvato dai legislatori, e mirano anzi ad assicurare che i regolamenti conseguano l'effetto positivo auspicato modificandone il testo.

È difficile stimare i risparmi energetici complessivamente persi a causa dell'uso improprio delle tolleranze, poiché non esistono dati statistici sistematici su questo tipo di abuso. La tolleranza per alcuni parametri disciplinati dalla normativa in oggetto può tuttavia elevarsi al 19%. Sapendo che il risparmio medio ottenuto grazie alle misure di efficienza dei prodotti è

di circa 35 TWh, si evince che anche solo il 5% dei risparmi persi a causa dell'abuso sistematico delle tolleranze perpetrato dalle imprese in un particolare gruppo di prodotti corrisponde a una media di 1,5 TWh di mancati risparmi per gruppo di prodotti. I gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica sono più di 20.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

#### **Sintesi delle misure proposte**

La proposta della Commissione è intesa a sostituire gli attuali allegati dei regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica contenenti le disposizioni in materia di verifica con nuovi allegati. I progetti di nuovi allegati illustrano con maggiori dettagli la procedura di verifica che le autorità degli Stati membri devono seguire. L'uso al quale sono destinate le tolleranze è chiarito imponendo alle autorità, in sede di verifica della conformità dei prodotti ai requisiti dei regolamenti, di ricercare i fornitori che fanno un qualsiasi uso improprio delle tolleranze applicabili alla verifica e, qualora constatino un abuso, di dichiarare i prodotti non conformi. I nuovi allegati riportano tal quali le tolleranze degli allegati originali senza modificarne i valori, poiché l'obiettivo della presente iniziativa di chiarimento non è di rivedere le singole tolleranze di verifica.

Gli effetti della modifica decorreranno dal momento dell'entrata in vigore della proposta di regolamento delegato.

#### **Base giuridica**

Il regolamento delegato che attua la direttiva sull'etichettatura energetica (direttiva 2010/30/UE), in particolare l'articolo 10 della medesima.

#### **Principio di sussidiarietà**

Il regolamento è attuato in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE.

#### **Principio di proporzionalità**

In conformità al principio di proporzionalità, il regolamento delegato proposto non va oltre quanto è necessario per raggiungere il suo obiettivo.

La forma della misura di attuazione è un regolamento delegato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò fa sì che né le autorità nazionali né le istituzioni dell'Unione debbano sostenere alcun costo per recepire la legislazione di attuazione nell'ordinamento nazionale.

#### **Scelta dell'atto giuridico**

Atto proposto: regolamento delegato.

L'atto proposto è un regolamento delegato della Commissione di modifica, perché solo modificando i regolamenti delegati della Commissione adottati a norma della direttiva

2010/30/UE è possibile armonizzare completamente i requisiti in tutta l'Unione (compresa la data di entrata in vigore). In tal modo si garantisce la libera circolazione di prodotti conformi e si evitano costi a carico delle amministrazioni nazionali per recepire tali requisiti nella legislazione nazionale.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

##### **Clausola di riesame/revisione/temporaneità**

La proposta non prevede una clausola di riesame dato che i regolamenti delegati della Commissione da modificare contengono già clausole di riesame, che restano invariate.

##### **Spazio economico europeo**

Il regolamento proposto riguarda una materia di competenza dello Spazio economico europeo e va pertanto esteso anche ad esso.



# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.11.2016

**recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti delegati della Commissione adottati sulla base della direttiva 2010/30/CE ha mostrato che le tolleranze applicabili alla verifica stabilite negli atti delegati e destinate esclusivamente a essere utilizzate dalle autorità di sorveglianza del mercato sono state usate da taluni fornitori per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di assegnare ai loro prodotti un'etichetta energetica di classe superiore oppure indurre a ritenere che forniscano prestazioni migliori di quelle reali.
- (2) Le tolleranze di verifica servono ad ammettere le variazioni che risultano dalle misurazioni effettuate durante le prove di verifica e che sono dovute a differenze delle apparecchiature usate dai fornitori e dalle autorità di sorveglianza nell'Unione. Le suddette tolleranze non dovrebbero essere usate dal fornitore per stabilire i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di assegnare ai loro prodotti un'etichetta energetica di classe superiore oppure indurre a ritenere che forniscano prestazioni migliori di quelle effettivamente misurate e calcolate. I parametri dichiarati o pubblicati dal fornitore non dovrebbero essere più favorevoli per il fornitore dei valori contenuti nella documentazione tecnica.
- (3) Per garantire una concorrenza equa, per realizzare i risparmi energetici cui sono finalizzati i regolamenti e per fornire ai consumatori informazioni accurate in merito

---

<sup>1</sup> GUL 153 del 18.6.2010, pag. 1.

all'efficienza energetica e alle prestazioni funzionali dei prodotti, è opportuno chiarire che le tolleranze di verifica stabilite nelle misure di esecuzione possono essere usate solo dalle autorità degli Stati membri ai fini di verifica della conformità.

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1059/2010<sup>2</sup>, (UE) n. 1060/2010<sup>3</sup>, (UE) n. 1061/2010<sup>4</sup>, (UE) n. 1062/2010<sup>5</sup>, (UE) n. 626/2011<sup>6</sup>, (UE) n. 392/2012<sup>7</sup>, (UE) n. 874/2012<sup>8</sup>, (UE) n. 665/2013<sup>9</sup>, (UE) n. 811/2013<sup>10</sup>, (UE) n. 812/2013<sup>11</sup>, (UE) n. 65/2014<sup>12</sup>, (UE) n. 1254/2014<sup>13</sup>, (UE) 2015/1094<sup>14</sup>, (UE) 2015/1186<sup>15</sup> e (UE) 2015/1187<sup>16</sup>,

---

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

<sup>6</sup> Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).

<sup>7</sup> Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).

<sup>8</sup> Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).

<sup>10</sup> Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).

<sup>11</sup> Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).

<sup>12</sup> Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1).

<sup>13</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27).

<sup>14</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2).

<sup>15</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20).

<sup>16</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010**

L'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento delegato.

*Articolo 2*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010**

L'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento delegato.

*Articolo 3*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010**

L'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento delegato.

*Articolo 4*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010**

Gli allegati VII e VIII del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento delegato.

*Articolo 5*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 626/2011**

L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento delegato.

*Articolo 6*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 392/2012**

L'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento delegato.

*Articolo 7*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 874/2012**

L'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento delegato.

---

caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43).

*Articolo 8*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 665/2013**

L'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento delegato.

*Articolo 9*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 811/2013**

L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento delegato.

*Articolo 10*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 812/2013**

L'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento delegato.

*Articolo 11*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 65/2014**

L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento delegato.

*Articolo 12*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014**

L'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 è modificato conformemente all'allegato XII del presente regolamento delegato.

*Articolo 13*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/1094**

L'allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/1094 è modificato conformemente all'allegato XIII del presente regolamento delegato.

*Articolo 14*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/1186**

L'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2015/1186 è modificato conformemente all'allegato XIV del presente regolamento delegato.

*Articolo 15*

**Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/1187**

L'allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/1187 è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento delegato.

*Articolo 16*  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.11.2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
*Jean-Claude JUNCKER*